



# COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 2/2016

OGGETTO: ORDINANZA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA (DEL PINO E DELLA QUERCIA) , EUPROTTIDE E AL BRUCO AMERICANO.

## IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale è stata segnalata la presenza della Processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa), della “Processionaria della quercia” (Thaumetopoea processionea), dell’Euprottide (Euproctis chryorrhoea – Linnaeus ) e del bruco americano così detto “gattola”(Hyphantria cunea);

RILEVATO che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione degli animali infestanti sopra menzionati;

DATO ATTO, che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Considerato che il periodo migliore per l’intervento preventivo è in Inverno/Primavera prima che le larve siano uscite dai nidi;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l’Amministrazione Comunale provvede all’esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.M. 30/10/2007: “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff).;

VISTO l’art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000 “ Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” che conferisce al Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, potere di ordinanza

avente caratteristiche di contingibilità e urgenza a carattere esclusivamente locale nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

### ORDINA

a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

-di effettuare, le opportune verifiche ed ispezioni su tutte le specie arboree e in particolare Quercia, Olmo, Carpino, Tiglio, Salice, Castano, Robinia, gelsi e Piante da frutto e in particolar modo per l'Euprottide su tutte le specie di Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*). Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), della Processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), di Euprottide (*Euproctis chryorrhoea* - Linnaeus) e del bruco americano cosiddetto "gattola" (*Hyphantria cunea*) si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi affidandosi a ditte specializzate in grado di espletare i necessari interventi antiparassitari e attivando l'opportuna profilassi;

### AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;  
- che è fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

### DEMANDA

al Comando Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza in quanto l'inadempienza della stessa comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. n.650 del Codice penale

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell' art. 16 della Legge n. 689/1981

### DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet e affissione all'Albo Pretorio del Comune fino alla revoca della stessa;

-Che copia della presente sia trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brescia

Ai sensi dell'art. 3, della L. 7/8/1990, n. 241 che, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e lesivo di un proprio interesse può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.71 n. 1199 è possibile presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto

Dalla Residenza Municipale, 17/03/2016

Prot. N. 6028

Albo N. 177



IL SINDACO  
(Giovanni Cottini)

Responsabile dell'Area: Arch. Paola Visini tel.030.6872923 fax 030.6872728 e-mail [ambiente@comune.bedizzole.bs.it](mailto:ambiente@comune.bedizzole.bs.it)

Potere sostitutivo art. 2, comma 9 bis, L. 241/90: Dott.Mariano Rainone e-mail [segretario.c@comune.bedizzole.bs.it](mailto:segretario.c@comune.bedizzole.bs.it)

Piazza Vittorio Emanuele n. 1 – 25081 Bedizzole (BS) tel. 0306872920

Partita IVA 00577210982 – Codice Fiscale 00760050179